

ART. 4 INCOMPATIBILITÀ

1. Nessun Partecipante ad **A&I** può essere iscritto a partiti politici né può prendere comunque parte alle attività proprie di partiti politici o ricoprire cariche politiche in organi istituzionali nazionali o locali come, ad esempio, gli uffici di Deputato, Senatore, Ministro, Sottosegretario, Componente di Consigli regionali, provinciali o comunali, Sindaco, Presidente o componente delle relative giunte.
2. Il Partecipante ad **A&I** che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate al periodo precedente decade di diritto dall'Associazione.
3. Non può essere eletto Presidente, Componente del Gruppo di coordinamento né Componente del Consiglio di Garanzia di **A&I** chi abbia ricoperto gli incarichi politici indicati punto 1 del presente articolo nei cinque anni antecedenti all'elezione.
4. Il Presidente, i Componenti del Gruppo di coordinamento ed i Componenti del Consiglio di Garanzia non possono essere scelti tra i Magistrati fuori dal ruolo organico della Magistratura, inclusi i Magistrati componenti del CSM.
5. Nel biennio successivo alla scadenza dei rispettivi organi non è possibile l'assunzione, da parte del Presidente, dei

ART. 4 INCOMPATIBILITÀ

1. Nessun Partecipante ad **A&I** può essere iscritto a partiti politici né può prendere comunque parte alle attività proprie di partiti politici o ricoprire cariche politiche in organi istituzionali nazionali o locali come, ad esempio, gli uffici di Deputato, Senatore, Ministro, Sottosegretario, Componente di Consigli regionali, provinciali o comunali, Sindaco, Presidente o componente delle relative giunte.
2. Il Partecipante ad **A&I** che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate al periodo precedente decade di diritto dall'Associazione.
3. Non può essere eletto Presidente, **Coordinatore Generale**, Componente del Gruppo di coordinamento né Componente del Consiglio di Garanzia di **A&I** chi abbia ricoperto gli incarichi politici indicati punto 1 del presente articolo nei cinque anni antecedenti all'elezione.
4. Il Presidente, **il Coordinatore Generale**, i Componenti del Gruppo di coordinamento ed i Componenti del Consiglio di Garanzia non possono essere scelti tra i Magistrati fuori dal ruolo organico della Magistratura, inclusi i Magistrati componenti del CSM.
5. Nel biennio successivo alla scadenza dei rispettivi organi non è possibile l'assunzione, da parte (~~del Presidente,~~)

Componenti del Gruppo di coordinamento e dei Componenti del Consiglio di Garanzia, di incarichi che comportino il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, esclusa la qualità di componente del Consiglio superiore della Magistratura, salva diversa decisione del Gruppo di coordinamento adottata a maggioranza dei due terzi dei Componenti, escluso quello interessato.

6. Nessun Partecipante può ricoprire la qualità di Componente di organi statutari di altri gruppi dell'ANM.
7. Fatta salva la partecipazione al Gruppo

dei Componenti del Gruppo di coordinamento e dei Componenti del Consiglio di Garanzia, di incarichi che comportino il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, esclusa la qualità di componente del Consiglio superiore della Magistratura, salva diversa decisione del Gruppo di coordinamento adottata a maggioranza dei due terzi dei Componenti, escluso quello interessato.

Il Presidente e il Coordinatore Generale, salvo per le funzioni di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, non possono assumere incarichi fuori ruolo nei due anni successivi alla fine del mandato ed assumono specifico impegno in tal senso.

Identica incompatibilità per i partecipanti ad Autonomia & Indipendenza che assumano incarichi di Presidente o di Segretario Generale della ANM.

I partecipanti ad Autonomia & Indipendenza che vengono eletti quali componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non possono assumere alcun incarico fuori ruolo nei due anni successivi alla scadenza del mandato ed assumono specifico impegno in tal senso.

6. Nessun Partecipante può ricoprire la qualità di Componente di organi statutari di altri gruppi dell'ANM.
7. Fatta salva la partecipazione al Gruppo

di coordinamento di componenti del Comitato direttivo centrale (di seguito CDC) dell'ANM, nessun Partecipante può ricoprire contemporaneamente la qualità di Componente degli organi statutari e di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale o Vice Segretario generale dell'ANM.

8. Qualora un Componente di un Organo statutario sia eletto in una delle cariche indicate al punto 7 si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria interessata ovvero mediante elezioni suppletive, se necessario.
9. La sussistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nei punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comporta la decadenza da **A&I** su delibera del Consiglio di garanzia con le forme previste dallo Statuto.

di coordinamento di componenti del Comitato direttivo centrale (di seguito CDC) dell'ANM, nessun Partecipante può ricoprire contemporaneamente la qualità di Componente degli organi statutari e di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale o Vice Segretario generale dell'ANM.

8. Qualora un Componente di un Organo statutario sia eletto in una delle cariche indicate al punto 7 si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria interessata ovvero mediante elezioni suppletive, se necessario.
9. La sussistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nei punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comporta la decadenza da **A&I** su delibera del Consiglio di garanzia con le forme previste dallo Statuto.